Settore 6 - Ufficio Viabilità

Lodi, 09 luglio 2014
Prot. N. 26394/2014
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 282/2014 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota della Edil 90 Srl in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nell'ambito di un'area di nuova lottizzazione;

O R D I N A

- In **Via Bocconi** (tratto **Via Foscolo ÷ Via Ungaretti**) dalle ore **08.00** del giorno **14 luglio 2014 sino a termine lavori** (durata prevista gg. 15), è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice di marcia Via Foscolo - Via Ungaretti;
- In **Via Bocconi** (tratto **Via Foscolo ÷ Via Ungaretti**) dalle ore **08.00** del giorno **14 luglio 2014 sino a termine lavori** (durata prevista gg. 15), è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
  - In **Via Bocconi** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Ungaretti/Via Cavezzali) ovvero sinistra (verso Via Ungaretti/Area "Spina Verde") per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Sforza/Via Ohel) giungano all'intersezione con Via Ungaretti;
  - **Via Ungaretti** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Ohel) ovvero diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Montale/Via Cavezzali giungano all'intersezione con detta Via Bocconi;
  - **Via Ungaretti** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via Ohel) ovvero diritto (verso Via Cavezzali/Via Montale) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'Area "Spina Verde") giungano all'intersezione con detta Via Bocconi;

Il medesimo soggetto dovrà inoltre provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia al fine di garantire in ogni momento e/o circostanza la sicurezza e la fluidità della circolazione con particolare riguardo per i mezzi di soccorso e gli eventuali vettori utilizzati per il trasporto pubblico di linea nonché, in senso più generale, per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere
La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.
Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle prescrizioni, di cui ai precedenti punti, limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale (in ambo i sensi di marcia se il normale asseto viabilistico lo prevede) che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provvisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto obbligo garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.
Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).
Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.
La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.
In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.
PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI